



TRIBUNALE DI TARANTO
II Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice

a scioglimento di riserva;

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti mediante il piano del consumatore presentata nell'interesse di [redacted] e [redacted], assistiti dall'avv. Biancamaria Zito;

esaminata la relazione particolareggiata redatta dal professionista incaricato con funzioni di organismo di composizione della crisi, dott.ssa Valentina Chianura, nonché il prospetto di aggiornamento del piano del consumatore depositato il 12 luglio 2022;

rilevato che la proposta e la relazione, con le successive integrazioni, sono state comunicate dall'O.c.c. a tutti i creditori e che sono state formulate osservazioni solamente dalla Compass Banca spa, la quale deduce l'inammissibilità della proposta sia perché un analogo piano era stato presentato negli ultimi cinque anni innanzi all'instestato Tribunale e già dichiarato inammissibile con provvedimento del 19 ottobre 2020, sia per il ricorso al credito da parte dei ricorrenti, ritenuto eccessivo e non ponderato rispetto alle complessive entrate familiari;

rilevato:

- che i ricorrenti, i quali versano in stato di sovraindebitamento, rivestono certamente la qualità di consumatori e che tale natura esibiscono i relativi debiti;
- che la proposta prevede, oltre all'integrale pagamento delle spese della procedura maturate in prededuzione, il soddisfacimento altresì integrale dei creditori privilegiati e, a seguire, quello parziale dei creditori chirografari nella misura del 15% mediante il pagamento di 143 rate mensili (di cui le prime 100 dell'importo di euro 1.500,00 circa e le rimanenti 43 di euro 1.240,00 circa), per una durata complessiva del piano di 11 anni e 11 mesi;
- che a tal fine il fabbisogno del piano, stimato nell'importo di € 208.000,00 circa a fronte di un esposizione complessiva di € 286.000,00 circa prevalentemente privilegiata (per € 199.000,00 circa), è assicurato dall'impiego di una quota parte (pari a circa € 1.550,00) del reddito netto mensile, detratte le spese per il sostentamento familiare (quantificate in circa € 1.050,00);
- che alle risorse da destinare alla esecuzione del piano devono poter concorrere, nella prevista falcidiata misura, anche le somme della retribuzione del [redacted] che il datore di lavoro è tenuto a rimettere ai creditori cessionari e pignoranti;
- che il piano dei pagamenti, la cui sostenibilità risulta verificata ed attestata dall'O.c.c., si presenta rispettoso dell'ordine delle cause legittime di prelazione;
- che entrambi i ricorrenti sono proprietari di beni immobili- puntualmente indicati e descritti in proposta- e la [redacted] possiede due datate autovetture, ma tutti i predetti beni hanno nel loro complesso un contenuto valore commerciale tale da rendere l'**alternativa liquidatoria** meno favorevole rispetto al prospettato piano del consumatore (come condivisibilmente argomentato dalla dott.ssa Chianura nella sua relazione particolareggiata, laddove si evidenzia

che il valore ipotetico di realizzo del patrimonio di entrambi i ricorrenti, non superiore a euro 53.800,00, e un eventuale pignoramento dello stipendio del _____ non garantirebbero un ricavato superiore a quanto offerto con la proposta in esame);

considerato, quanto alle ragioni dell'indebitamento, che- contrariamente a quanto sostenuto dalla Compass Banca spa- alcun tratto di grave colpa possa essere ravvisato nella situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti, pressoché integralmente attribuibile, per le ragioni ampiamente argomentate dal gestore della crisi cui per ragioni di sintesi si rinvia, alle gravissime ragioni di salute che hanno riguardato un componente della famiglia;

preso atto, da un lato, dell'assenza di atti in frode ai creditori, dall'altro, che negli ultimi cinque anni nessuno dei ricorrenti ha "fatto ricorso" ai procedimenti per sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, dovendosi intendere il presupposto richiesto dall'art. 7, comma 2, lett. b) nel senso di aver già beneficiato della relativa normativa di favore, laddove nel caso di specie gli oigni istanti si sono limitati a richiederne l'ammissione in passato, ma con esito negativo;

rilevato, altresì, che il _____ a garanzia della fattibilità del piano ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge n. 3/12- si è impegnato a conferire i propri redditi anche per l'estinzione dei debiti della consorte;

ritenuto, in definitiva, che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12-bis, l. n. 3/12, e richiamato, a tale riguardo, il decreto del 19.5.22;

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/12,

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da _____ e _____ nei termini specificati in premessa, sì come successivamente integrato e precisato, disponendo che i debitori vi adempiano nei tempi e nei modi ivi indicati;

DISPONE

che il professionista incaricato:

- **vigili** sull'esatto ed integrale adempimento del piano, secondo gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13, l. n. 3/12, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione, a risolvere eventuali difficoltà dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dell'accordo, vigilando in particolare sul relativo esatto adempimento e comunicando senza indugio al Giudice, nonché a creditori, eventuali irregolarità;
- **provveda**, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, alla pubblicazione del presente decreto di omologa sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;
- **richieda** sin d'ora la cessazione della pubblicità degli ulteriori atti del procedimento ove in precedenza disposta;

visto l'art. 12-ter, l. n. 3/12,

PRECISA

che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che, ad iniziativa dei medesimi creditori, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

DISPONE

che siano sospesi, fino alla completa esecuzione del piano, i prelievi delle somme in misura del quinto gravanti sugli emolumenti dei ricorrenti a mezzo di cessione o delegazione, nonché di quelle oggetto di assegnazione, affinché siano rimessi a beneficio della procedura nel rispetto del concorso.

Si comunichi al difensore dei ricorrenti, all'O.c.c. e per esso agli interessati.

Taranto, 24 ottobre 2022.

Il Giudice
Italo Federici